

COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con Delibera consiliare n.139 del 14.9.1994
Riscontrata legittima dal CORECO al n.17596/16918 del 16.12.1994
Modificato con delibera consiliare n.13 del 30.3.1998
Riscontrata legittima dal CORECO al n. 3597/3503 del 14.5.1998
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18.11.1998 al 3.12.1998
Entrato in vigore il 4.12.1998

Modificati art.9 ed 11 con delibera consiliare n.9 del 23.2.2001 ,
Modificato art. 11 con delibera consiliare n. 75 del 20.12.2001
Modificato art. 9 con delibera consiliare n. 20 del 15.04.2011

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 1

E' istituita nel Comune di Bronte la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n.1, del D.P.R. 10/09/82, n. 915 , ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D. Igvo 15/11/93, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengono adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge.

Sono fatte salve le esclusioni previsti dall'art. 62 del menzionato D.Igvo n. 507/93.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dal D.Igvo n. 507/93, art. 66, commi 1 e 2 .

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ARTICOLO 2

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatori (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel

perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/82 ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettati al tributo le zone con insediamenti sparsi cui per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio di raccolta medesimo.

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Ferma restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a. in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i 200 metri;
- b. in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza supera i 200 metri e fino a 500 metri;
- c. in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 500 metri.

Le condizioni previste al comma dell'art. 59 del D.lgvo 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana e al competente Ufficio Tributi Comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolta in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento delle loro capacità ricettive.

ARTICOLO 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti ordinari proveniente da fabbricati o insediamenti civili in generi a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. Del D.lgvo n. 507/93.

ARTICOLO 4

In particolare sono soggetti alla tassa:

- a. tutti i vani interni all'ingresso dell'abitazione tanto se principali (camere, sale, cucine etc.) quanto se accessori (anticamera, ripostigli, etc.) nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, etc.) comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, etc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;

- b. tutti vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazioni, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari.
- c. Tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari) i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti.
- d. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensioni e casa di cura.
- e. Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili.
- f. Tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo, e a locali di divertimenti in genere;
- g. Tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione di istruzioni, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;
- h. Tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed elaboratori artigianali, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusioni dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
- i. Tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotranviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
- j. Tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affisso al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- k. Tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di cui all'art. 66, commi 1 e 2, del D.lgvo 507/93.

ARTICOLO 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana e straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicati all'art.1 locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ARTICOLO 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazioni, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, o presiedono o dirigono con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e dei centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti

dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dall'art. 63, comma 2 del D.Lvo. 507/93, salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti in comune in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ARTICOLO 7

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotto da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2 del D. Lvo. N. 507/93, con la maggiorazione del 50%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO II

TARIFFA

ARTICOLO 8

Entro il 31 Ottobre il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo in modo da far si che il gettito complessivo della tassa non sia inferiore al 50% del costo di esercizio desunto dai dati del conto consuntivo comprovati da documenti ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

In detto costo non sono compresi le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 3, del D.Lvo. 507/93.

ARTICOLO 9 (modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.04.2011)

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile di rifiuti producibili nei locali tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del loro tipo di utilizzazione secondo le categorie che di seguito si elencano:

1 ^ CATEGORIA - € 2,47

Scuole pubbliche e private – Sale teatrali e cinematografiche – Locali destinati ad attività istituzionali di tipo culturale, politico, sindacale, religioso, di assistenza e beneficenza – Musei – Archivi e biblioteche – **Palestre (*)** – Autonomi depositi di stoccaggio merce – Aree destinate a parcheggio auto – Depositi di macchine e materiale militare.

* (Tipologia eliminata con delibera consiliare n.9 del 23.2.2001)

2 ^ CATEGORIA € 2,28

Complessi commerciali all'ingrosso – Superfici adibite a esposizione auto, mobili ed arredamenti – Aree ricreative e turistiche – Campeggi – Distributori di carburante.

3^ CATEGORIA € 1,88

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze – Box – Cantine ed autorimesse private – Esercizi alberghieri – Pensioni – Camere mobiliate – Caserme – Convitti – Collegi – Case di riposo.

4^ CATEGORIA € 2,67

Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali (diverse da quelle di cui alla cat. 2, 5 e 6) – Circoli sportivi e ricreativi – Sale giochi e discoteche – Ospedali e case di cura (limitatamente alle superfici con produzioni di rifiuti ordinari) – Uffici e studi professionali.

5^ CATEGORIA € 3,08

Locali ed aree di produzioni artigianale o industriale (con esclusione delle superfici con produzione di rifiuti speciali) – Esercizi di vendita di beni non alimentari e non deperibili.

6^ CATEGORIA € 3,80

Locali ed aree adibiti a pubblici esercizi – Ristoranti, bar. Trattorie, pizzerie e simili –

Esercizi di vendita di beni alimentari o deperibili, carne, pesce, pollame, fiori e simili.

Per i locali e le costruzioni adibite ad usi diversi dalle categorie sopra indicate, nonché

per qualsiasi area scoperta di proprietà privata ove possono prodursi rifiuti, si applica l'aliquota di tassazione relativamente alla categoria più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale od aree è destinato o più usi si applicano le corrispondenti

aliquote di tassazione in rapporto alle superfici adibite ed ai rispettivi usi .Per gli immobili destinati a civile abitazione in cui è svolta attività di tipo economica e/o professionale, si applicano le aliquote di tassazione per la specificata attività o per la categoria più rispondente all'utilizzazione commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

Quando, nel caso di più usi risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite

per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo , si applica la tassa sulla base dell'aliquota di tassazione prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 10

L'applicazione della tassa decorre del primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettate a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

In caso di mancata presentazione della denuncia del corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione

dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

CAPO III

ART. 11

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a. gli edifici del Comune;
- b. gli edifici adibiti a culto pubblico escluse le abitazioni dei ministri del culto;
- c. i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione;
- d. i locali destinati a cabine elettriche ENEL;
- e. locali condotti da Enti Morali che non abbiano scopi di lucro, previa domanda;
- f. i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- g. Palestre, previa domanda con esclusione dei locali ove per destinazione si producono rifiuti urbani (Uffici, bagni, ingressi, locali di ricevimento pubblico, ecc.)(*);
- h. O.N.L.U.S – Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale, previa domanda e produzione di idonea documentazione (*).
- i. Istituzioni scolastiche statali (Scuole materne, elementari e medie inferiori) a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati. (**)

(*) Le lettere g) e h) sono state aggiunte con delibera consiliare n.9 del 23.2.2001.

** La lettera i) è stata aggiunta con delibera consiliare n.17 del 2.4.2007.

ARTICOLO 12

Possono essere esentati gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano, se destinati ad uso esclusivo di abitazione.

Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Municipale, ed il loro ammontare è iscritto in Bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto di adozione della deliberazione medesima.

ARTICOLO 13

L'Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di concedere la riduzione del 50% della tassa in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di due vani oltre i servizi e quella del 30% in favore degli alloggi di tipo popolare composti di tre vani oltre i servizi .

L'esercizio da tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta Municipale.

Con analogo provvedimento l'Amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.

La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto notata nel caso di :

- a. abitazioni con unico occupante : 30%;
- b. locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;
- d. utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lett. c) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

CAPO IV

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 14

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lvo 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio di occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni all'uso dei locali e delle aree stesse.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

La denuncia deve contenere:

- a. l'indicazione del codice fiscale;
- b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d. l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f. la provenienza;
- g. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

L'Ufficio Comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno del timbro postale.

ARTICOLO 15

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dell'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco a con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 16

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta Municipale è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati.

Ad esso spettano, tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 17

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria Competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo del 31/12/1992 n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31/12/1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo Decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e segg. del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 03/03/1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 08/06/90, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24/10/1981, n. 689 .

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.L.vo 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si rinvia per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ARTICOLO 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 20

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta del procedure di pubblicazione.